

**Corte di Cassazione, Sez. V penale,
ud. 12.12.2007, dep. 01.02.2008, n. 5302**

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il P.C. presso la Corte d'appello di Ancona ricorre avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il giudice di pace di Fermo ha dichiarato ndp nei confronti di F.A. per i reati di cui agli *artt. 582 e 594 c.p.*, siccome estinti per remissione di querela.

L'Ufficio lamenta la violazione di legge, poichè la contestata aggravante ex *L. n. 205 del 1993, art. 3* (fattualmente addebitata, pure in assenza dello specifico richiamo normativo) comporta la procedibilità d'ufficio e la competenza del Tribunale.

Il ricorso è fondato.

L'imputata apostrofò la p.o. con l'espressione:

"...questi marocchini fanno quello che gli pare, siete selvaggi", passando poi alle vie di fatto. Si adombrano, dunque, gli estremi dell'aggravante della finalità di discriminazione razziale, emergenti dalle connotazioni stesse della condotta descritta nei capi d'accusa.

I reati sono perseguibili d'ufficio (*L. n. 205 del 1993, art. 6*) e rientrano nella competenza del Tribunale (*D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, comma 3*). La sentenza impugnata va annullata senza rinvio.

Gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica di Fermo per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Dispone trasmettersi gli atti al procuratore della Repubblica di Fermo per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2008